COMMISSIONE XI

LAVORO - EMIGRAZIONE - COOPERAZIONE - PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - ASSISTENZA POST-BELLICA - IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

XXIII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 16 GIUGNO 1954

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE RAPELLI

INDICE

PAG.

Comunicazione del Presidente:

PRESIDENTE 217

Proposta di legge (*Seguito della discussione*):

BONOMI ed altri: Estensione dell'assistenza malattia ai coltivatori diretti. (215) . 217

PRESIDENTE . . 217, 218, 219, 220, 221
VENEGONI 217, 218, 219, 220
REPOSSI, *Relatore* 218, 221
PUGLIESE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* . . . 218
BONOMI 219, 220, 221
GUI 219, 220
AUDISIO 219, 220
CACCIATORE 219, 220, 221
CHIAROLANZA 219, 220
BUTTÈ 220
ROBERTI 220
MORELLI 220

La seduta comincia alle 9,15.

REPOSSI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che, per la discussione della proposta di legge n. 215 i deputati Angelucci Mario, Bersani, Ceravolo, Del Bo, Lizzadri, Marangoni Spartaco e Pastore, sono rispettivamente sostituiti dai deputati Audisio, Zanoni, Monte, Marenghi, Fora, Grifone e Bonomi.

Seguito della discussione della proposta di legge Bonomi ed altri: Estensione dell'assistenza malattia ai coltivatori diretti. (215).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Bonomi ed altri: Estensione dell'assistenza malattia ai coltivatori diretti.

Dobbiamo completare la votazione degli emendamenti sull'articolo 17. Passiamo alla lettera *d*) del testo sostitutivo proposto dall'onorevole Bonomi:

« *d*) decidere in ordine alla consultazione dell'assemblea per i problemi riguardanti i compiti della Cassa mutua comunale e alla convocazione dell'assemblea su richiesta di un terzo più uno dei componenti il Consiglio direttivo; ».

VENEGONI. Mi pare che questo comma possa trovare la sua logica collocazione nelle norme che riguardano le convocazioni della assemblea sia ordinaria che straordinaria. Stabilito che l'assemblea deve riunirsi, in via ordinaria, una volta all'anno, entro il 31 marzo, per ascoltare la relazione del Consiglio direttivo sull'attività svolta, mi pare che si possa semplicemente aggiungere:

« ed in via straordinaria quando lo richiede un terzo dei componenti dell'assemblea o la maggioranza del Consiglio ».

PRESIDENTE. L'emendamento sostitutivo, proposto dall'onorevole Venegoni, dovrebbe collocarsi alla fine del comma relativo alla convocazione dell'assemblea ordinaria già approvato. Ne do lettura.

« ed in via straordinaria quando lo richieda un terzo dei componenti dell'assemblea o la maggioranza del Consiglio ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Decade quindi il testo della lettera *d*) proposto dall'onorevole Bonomi.

Passiamo alla lettera *e*), proposta dall'onorevole Bonomi.

Essa diviene lettera *d*):

« *d*) deliberare su ogni altro argomento sottoposto al Consiglio dal presidente o dal Comitato di gestione ».

La pongo in votazione.

(*È approvata*).

REPOSSI, *Relatore*. Propongo che il successivo comma venga così formulato:

« Le delibere di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) sono sottoposte, per la loro esecutorietà alla ratifica della Cassa mutua provinciale. Esse diventano esecutive ove non pervenga comunicazione sospensiva o contraria da parte della Cassa mutua provinciale entro 30 giorni dal ricevimento della delibera ».

PUGLIESE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Bisognerà stabilire bene se deve aver valore la data di spedizione oppure quella di arrivo. Le delibere hanno carattere amministrativo e se non venissero ratificate chi ne dovrà rispondere? Bisogna stabilirlo in forma precisa.

PRESIDENTE. Si tratta di una formalità che può essere stabilita nel regolamento.

VENEGONI. Per ragioni di coerenza, avendo sempre sostenuto la necessità di una maggiore autonomia della Cassa mutua comunale, noi ci asteniamo dalla votazione del comma concernente le delibere.

PRESIDENTE. Con le modifiche concordate tra il relatore e l'onorevole Bonomi, il comma riguardante le delibere risulta così formulato:

« Le delibere di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*), sono sottoposte alla approvazione della Cassa mutua provinciale. Esse diventano esecutive ove non pervenga comunicazione sospensiva o contraria da parte della Cassa mutua provinciale entro 30 giorni dalla spedizione ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo al comma riguardante il controllo sulla gestione, proposto sempre dall'onorevole Bonomi:

« Il controllo sulla gestione della Cassa mutua comunale è effettuato da un Collegio sindacale composto da tre membri di cui uno nominato dalla Cassa mutua provinciale e due eletti dall'assemblea comunale ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Rimane il comma riguardante il periodo di durata in carica dei componenti il Consiglio direttivo. Il testo proposto dall'onorevole Bonomi è identico a quello proposto dal relatore.

« I componenti del Consiglio direttivo e del Collegio sindacale rimangono in carica per quattro anni e possono essere sostituiti nel corso del quadriennio in caso di decadenza o di dimissioni ».

VENEGONI. Esiste in proposito un nostro emendamento tendente a ridurre a due anni il periodo di permanenza in carica del Consiglio direttivo. Il motivo è ovvio. Si tratta di un organo che in gran parte impone ai suoi componenti una prestazione volontaria e gratuita, per cui è prevedibile che il lungo periodo di quattro anni determini un tale logoramento di energie da costringere buona parte degli eletti ad abbandonare per un qualsiasi motivo l'incarico.

Normalmente i Consigli direttivi delle mutue volontarie restano in carica un anno, la nostra proposta quindi è, direi, di compromesso e potrebbe benissimo essere accettata dalla Commissione. Noi chiediamo che tutte le cariche abbiano la durata di un biennio.

REPOSSI, *Relatore*. Pur rendendomi conto che può subentrare stanchezza nei componenti del Consiglio, io riterrei di lasciare invariato il periodo di quattro anni che, proprio per la sua durata, può consentire un proficuo lavoro una volta stabilite le direttive da seguire. In caso di decadenza o di dimissioni di un componente può rimanere stabilito che subentra, nell'ordine, chi ha riportato il maggior numero di voti dopo l'ultimo dei consiglieri eletti. Comunque, per le sostituzioni, potrà anche scegliersi il sistema della coopta-

zione od altri. Un apposito articolo potrebbe trattarne.

VENEGONI. Badate che nel nostro caso non si tratta di cariche burocratiche, come avviene nei grandi istituti dove il Governo stesso può intervenire e sostituire i commissari o gran parte dei dirigenti. L'ordinamento delle Casse mutue comunali esige una prestazione continua, volontaria e gratuita, che, ripeto, non si può protrarre per un sì lungo periodo di tempo.

BONOMI. Dobbiamo evitare elezioni frequenti che comportano necessariamente delle spese.

GUI. Il termine di quattro anni è stato proposto in analogia a quanto avviene per i Consigli comunali. Indire le elezioni in tutte le ottomila Casse mutue d'Italia significa dover compiere le operazioni simili a quelle necessarie per le elezioni amministrative; naturalmente fatte le debite proporzioni.

Sono, pertanto, contrario a che queste elezioni vengano ripetute troppo frequentemente.

AUDISIO. Ma chi conosce bene la vita dei piccoli centri non può non rendersi conto della quasi impossibilità di trovare gente disposta a lavorare gratuitamente per un lungo periodo di tempo. Nelle stesse sezioni del'Associazione combattenti, dove il lavoro è notevolmente inferiore, i Consigli rimangono in carica appena un anno.

Noi stiamo facendo una legge che sembra profilarsi discreta, manteniamoci dunque il più possibile aderenti alla realtà pratica.

CACCIATORE. Sostengo l'emendamento dell'onorevole Venegoni proprio perché il nostro non è che un esperimento. È la prima volta che i coltivatori diretti vengono chiamati ad amministrare una Cassa mutua. Se tutto andrà bene potremo, se mai, arrivare ai quattro anni in seguito. Ora no, perché non sappiamo cosa potrebbe accadere.

BONOMI. Bene, considerato allora che si tratta di un esperimento possiamo ridurre il periodo a tre anni.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento proposto dagli onorevoli Bonomi e Repossi di cui ho dato dianzi lettura, con la modifica degli « anni tre », invece dei quattro, per la permanenza in carica, e del « triennio » anziché del « quadriennio ».

(*È approvato*).

Logicamente, bisogna precisare anche nel primo capoverso dell'articolo, che i titolari di azienda provvederanno ogni tre anni alla elezione del Consiglio. In sede di coordinamento sarà pertanto provveduto ad inserire l'espressione « tre anni » dove è necessario.

Abbiamo così completato l'articolazione relativa all'assemblea ed al Consiglio direttivo. Provvederemo in seguito al coordinamento delle norme che abbiamo approvato e che suddivideremo in articoli. Per ora affrontiamo solamente il merito della questione e passiamo direttamente alla discussione del testo proposto dall'onorevole Bonomi in tema di Comitato di gestione.

Do lettura di un primo comma:

« Il Comitato di gestione della Cassa mutua comunale di malattia per i coltivatori è composto dal Presidente, dal Vicepresidente e da tre componenti eletti dal Consiglio direttivo ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Il comma successivo è del seguente tenore:

« Spetta al Comitato di gestione:

a) regolare il funzionamento locale dei servizi sanitari e farmaceutici della Cassa mutua comunale, prendendo i necessari accordi ».

CHIAROLANZA. Propongo di aggiungere dopo le parole: « servizi sanitari » la parola: « eventualmente » e di sopprimere le parole: « prendendo i necessari accordi ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento proposto dall'onorevole Chiarolanza.

(*È approvato*).

Questo comma risulta pertanto così modificato:

« Spetta al Comitato di gestione:

a) regolare il funzionamento locale dei servizi sanitari ed eventualmente farmaceutici della Cassa mutua comunale ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo alla lettera *b*):

« *b*) fissare le norme riguardanti la gestione amministrativa della Cassa e predisporre i conti preventivi e consuntivi ».

VENEGONI. Sono contrario alla parola « fissare ». Il comitato di gestione deve soltanto attuare le disposizioni del Consiglio, non prendere, esso stesso, delle deliberazioni.

BONOMI. Ma il Consiglio direttivo non ha fra i suoi compiti quello che prevede la prima parte di questo comma.

GUI. Sono evidenti i motivi tecnici per i quali bisogna mantenere il testo nella sua dizione attuale.

BUTTÈ. Tuttavia ritengo che, per ovvie ragioni giuridiche sia opportuno sostituire alla parola « fissare », la parola « attuare ».

ROBERTI. Devo far presente che il Consiglio direttivo delibera ed il Comitato di gestione esegue. Mi associo pertanto alle conclusioni del collega Buttè.

BONOMI. Comprendo che, effettivamente, si debba modificare l'attuale dizione. Mi sembra anzi che si potrebbe addirittura sopprimere la prima parte della lettera, intendendosi estesi al Consiglio direttivo i compiti in esso previsti.

Ritiro quindi la prima parte del mio emendamento e propongo di modificare il comma come segue.

« *b*) predisporre i conti preventivi e consuntivi, ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione la lettera *b*) nel testo ultimo proposto dall'onorevole Bonomi.

(*È approvato*).

Passiamo alla lettera *c*)

« *c*) adottare provvedimenti disciplinari; ».

CHIAROLANZA. Ritengo che la norma sia pericolosa. Provvedimenti disciplinari da adottare contro chi? Un Comitato di gestione, in tal modo, potrebbe ritenersi autorizzato ad adottare provvedimenti disciplinari anche contro un sanitario, il che è inconcepibile

PRESIDENTE. Lo scopo è di impedire che, attraverso il sistema mutualistico, si compiano eventuali danni al servizio di assistenza o si verifichino forme di profittantismo. Proporrei, perciò, questo emendamento sostitutivo

« Adottare i provvedimenti amministrativi che si rendano necessari nell'interesse delle mutue anche nei confronti degli iscritti ».

MORELLI. Sono favorevole alla dizione testè proposta dal nostro Presidente.

BONOMI. Sono d'accordo con l'onorevole Chiarolanza che, contro una infrazione di un sanitario, non possa intervenire il Comitato di gestione, bensì soltanto l'Ordine dei medici, tuttavia noi non possiamo negare ad una Cassa mutua locale, che ha stabilito un rapporto fiduciario con un medico, il diritto di prendere eventuali provvedimenti. Se, poniamo ad esempio, in base ad una convenzione si venissero a stabilire degli obblighi per la durata di un anno, e si verificassero nel frattempo degli inconvenienti per una eventuale inadempienza, perché mai il Comitato di gestione della mutua non dovrebbe intervenire?

PRESIDENTE. Pare anche a me ovvia la opportunità di attribuire agli amministratori locali il diritto di prendere provvedimenti di carattere amministrativo, quale ad esempio potrebbe essere quello di far sospendere le prestazioni. Lo formula da me suggerita mi sembra la più idonea, perché chiarisce sufficientemente lo scopo che si vuol raggiungere.

CACCIATORE. Sono d'accordo nel lasciare al Comitato di gestione la competenza di adottare eventuali provvedimenti, però, quando si arriverà all'ultimo comma riguardante le delibere da sottoporre, per la loro esecutorietà, alla approvazione della Cassa mutua provinciale, bisognerà includere anche la lettera *c*).

BONOMI. D'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo della lettera *c*) da me proposto.

(*È approvato*).

Passiamo alla lettera *d*).

« *d*) decidere sui ricorsi presentati in prima istanza in materia di prestazioni di competenza della Cassa mutua comunale; ».

La pongo in votazione.

(*È approvata*).

Passiamo alla lettera *e*)

« *e*) deliberare su ogni altro argomento sottoposto dal Presidente all'esame del Comitato stesso. ».

La pongo in votazione.

(*È approvata*).

Passiamo all'ultimo comma:

« Le delibere di cui alle lettere *a*) e *b*) sono sottoposte, per la esecutorietà, alla approvazione della mutua provinciale ».

AUSIDIO. Personalmente sono contrario a votare questo comma. Proporrei senz'altro di sopprimerlo. A ma pare che certe delibere del Comitato di gestione non debbano per nulla essere sottoposte all'approvazione della mutua provinciale.

VENEGONI. La Commissione ha già approvato nell'articolo precedente la proposta di sottoporre all'approvazione della Cassa mutua provinciale le decisioni relative al bilancio del Consiglio direttivo della Cassa mutua co-

munale; ora si vorrebbero sottoporre ad approvazione anche i conti preventivi e consuntivi predisposti dal Comitato di gestione. Così facendo non si sa dove si andrà a finire.

REPOSSI, *Relatore*. Sono d'accordo di escludere le delibere di cui alla lettera *b*) includendo, invece, quelle di cui alla lettera *c*).

CACCIATORE. Io ritengo che soltanto le delibere di cui alla lettera *c*), come del resto ho già detto, dovrebbero andare sottoposte alla ratifica della Cassa mutua provinciale.

BONOMI. Non ho niente in contrario a che vengano sottoposte alla approvazione della Cassa mutua provinciale le delibere di cui alla lettera *c*), escludendo quelle di cui alla lettera *b*), ma insisto perché venga affermato il controllo sulle delibere di cui alla lettera *a*).

PRESIDENTE. Il comma potrebbe essere così modificato.

« Le delibere di cui alle lettere *a*) e *c*) sono sottoposte, per la esecutorietà, alla approvazione della Cassa mutua provinciale secondo le norme stabilite, dal precedente articolo, per le delibere del Consiglio direttivo ».

Pongo in votazione l'ultimo comma nella nuova formulazione.

(*È approvato*).

Con questo comma abbiamo terminato di esaminare le norme relative alle Casse mutue comunali ed ai loro organi. Sciogliendo la precedente riserva, potremmo senz'altro articolarle in tre articoli di cui il primo, che per ora potremmo numerare col numero 17, così risulta formulato:

« I coltivatori titolari di azienda iscritti negli elenchi ai fini della corresponsione del contributo dovuto ai sensi dell'articolo 21, lettera *b*) riuniti in Assemblea comunale provvedono, ogni tre anni e nelle forme previste dall'articolo . . ., alla elezione del Consiglio direttivo della Cassa mutua.

« Il titolare di azienda può essere rappresentato, di volta in volta, mediante delega, da un componente della propria famiglia che sia assistibile e che abbia superato il 21° anno di età, ovvero da altro titolare di azienda.

Ogni titolare di azienda non può rappresentare per delega più di altri due titolari.

Spetta all'Assemblea comunale decidere sulla eventuale estensione dei compiti della Cassa mutua in ordine alle forme facoltative ed integrative previste dall'articolo 4, determinandone i limiti e le modalità di attuazione.

Detta Assemblea si riunisce in via ordinaria una volta all'anno, entro il 31 marzo, per ascoltare la relazione del Consiglio direttivo sull'attività svolta, ed in via straordinaria quando lo richieda un terzo dei componenti dell'assemblea o la maggioranza del Consiglio ».

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(*È approvato*).

L'articolo 18 è così formulato:

« Il Consiglio direttivo, di cui al primo comma dell'articolo 17, elegge nel suo seno un Presidente ed un Vicepresidente.

« Spetta al Consiglio direttivo:

a) approvare il conto preventivo e consuntivo della Cassa comunale secondo le modalità ed i termini indicati dalla Cassa mutua provinciale;

b) determinare la misura della quota integrativa di contribuzione prevista alla lettera *d*) del successivo articolo 21,

c) fissare modalità e limiti di erogazione delle assistenze rientranti nella competenza della Cassa comunale in base alle direttive generali della federazione nazionale;

d) deliberare su ogni altro argomento sottoposto al Consiglio dal Presidente o dal Comitato di gestione.

« Le delibere di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*), sono sottoposte alla approvazione della Cassa mutua provinciale. Esse diventano esecutive ove non pervenga comunicazione sospensiva o contraria da parte della Cassa mutua provinciale entro 30 giorni dalla spedizione.

Il controllo sulla gestione della Cassa mutua comunale è effettuato da un Collegio sindacale composto da tre membri di cui uno nominato dalla Cassa mutua provinciale e due eletti dall'Assemblea comunale.

I componenti del Consiglio direttivo e del Collegio sindacale rimangono in carica tre anni e possono essere sostituiti nel corso del triennio in caso di decadenza o di dimissioni ».

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(*È approvato*).

L'articolo 19 risulta così formulato:

« Il Comitato di gestione della Cassa mutua comunale di malattia per i coltivatori è composto dal Presidente, dal Vicepresidente e da tre componenti eletti dal Consiglio direttivo.

Spetta al Comitato di gestione:

a) regolare il funzionamento locale dei servizi sanitari ed eventualmente farmaceutici della Cassa mutua comunale;

b) predisporre i conti preventivi e consuntivi;

c) adottare i provvedimenti amministrativi che si rendano necessari nell'interesse delle mutue anche nei confronti degli iscritti;

d) decidere sui ricorsi presentati in prima istanza in materia di prestazioni di competenza della Cassa mutua comunale;

e) deliberare su ogni altro argomento sottoposto dal Presidente all'esame del Comitato stesso.

Le delibere di cui alle lettere *a*) e *c*) sono sottoposte per la esecutorietà alla approvazione della Cassa mutua provinciale secondo le norme stabilite, dal precedente articolo, per le delibere del Consiglio direttivo ».

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(*È approvato*).

Poiché mancano pochi minuti all'inizio della seduta dell'Assemblea, rinvio alla prossima seduta il seguito della discussione.

La seduta termina alle 10,30.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO VERDIROSI

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI